

**Edizione di mercoledì 30 Ottobre 2019**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**La (decaduta) agevolazione per gli immobili acquistati all'asta**  
di **Fabio Garrini**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Cessione del diritto di superficie: effetti Ires**  
di **Sandro Cerato**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**Interpretazione restrittiva per la clausola di prelazione**  
di **Fabio Landuzzi**

## **ACCERTAMENTO**

**I dati comunicati da eBay legittimano l'accertamento induttivo**  
di **Angelo Ginex**

## **CONTENZIOSO**

**Assistenza tecnica Commissioni tributarie: regole per l'abilitazione**  
di **Gennaro Napolitano**

## **HOSPITALITY**

**Il momento di effettuazione delle operazioni alberghiere**  
di **Leonardo Pietrobon**

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***La (decaduta) agevolazione per gli immobili acquistati all'asta***

di **Fabio Garrini**

Con la [risposta ad interpello n. 442 del 29 ottobre 2019](#) l'Agenzia esamina la disciplina agevolativa per **l'acquisto di immobili da parte di imprese da procedure esecutive**, prevista dal **D.L. 18/2016**, a patto di **rivendere** questi immobili entro un determinato lasso di tempo; tale lasso di tempo, originariamente previsto in due anni, è stato **portato a cinque** ad opera dell'[articolo 1, comma 32, L. 232/2016](#) (**Legge di bilancio per il 2017**).

Si tratta di una previsione oggi **esaurita**, ma che nel breve lasso temporale in cui è risultata applicabile è stata utilizzata da molte imprese.

Con la pronuncia in commento l'Agenzia precisa che l'estensione a cinque anni riguarda anche soggetti che **già si erano aggiudicati gli immobili prima della modifica** della previsione in commento.

#### **La riduzione per le imprese che acquistano immobili all'asta**

L'[articolo 16, comma 1, D.L. 18/2016](#) stabiliva che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare, venivano assoggettati alle **imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna**, a condizione che l'acquirente dichiarasse l'impegno a **trasferirli entro cinque anni**.

Si trattava di una **previsione agevolativa** introdotta per **favorire la partecipazione alle procedure esecutive** da parte delle imprese che si occupavano di compravendita immobiliare, rendendo (temporaneamente) di fatto pressoché **detassato l'acquisto di immobili dalle procedure**.

Il successivo **comma 2** regolamentava anche il caso di **mancato rispetto** della **condizione** del nuovo trasferimento entro il termine previsto: al realizzarsi di tale condizione, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché la **sanzione amministrativa** prevista nella misura del **30%, oltre agli interessi di mora**.

Come osservato dalla [circolare 27/E/2016](#), analogamente a quanto previsto in materia di "prima casa", qualora il contribuente si trovi nella condizione di non poter, ovvero di non voler,

rispettare l'impegno assunto, può, **in pendenza del termine** previsto per procedere all'alienazione, rivolgere apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate al fine di ottenere la **riliquidazione dell'imposta** in misura ordinaria e dei relativi interessi.

Quindi, quando è il contribuente che palesa, per tempo, il non rispetto dei requisiti per applicare l'agevolazione, può ottenere la disapplicazione di tale beneficio **senza subire sanzioni**.

Come detto, nel diverso caso per cui il contribuente non si sia attivato nei modi descritti nei termini previsti, si realizza la **decadenza** dall'agevolazione precedentemente fruita. In tale situazione la situazione potrà essere sanata tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**, azionabile tramite presentazione di istanza (questa volta tardivamente) all'Amministrazione Finanziaria, per ottenere il ricalcolo dell'imposta dovuta, oltre la sanzione ridotta.

La **misura della riduzione di tale sanzione** dipenderà dal tempo trascorso dalla data nella quale è spirato il termine previsto per la **rivendita dell'immobile** (cinque anni).

### **Il termine per fruire dell'agevolazione**

Come detto, tale previsione oggi non è più efficace in quanto (purtroppo) spirata al **30 giugno 2017**; l'[articolo 16, comma 3, L. 232/2016](#) ha posticipato il termine ultimo per beneficiare dell'agevolazione dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017, **prorogandolo quindi di 6 mesi**. Ma poi **non si è realizzata alcuna ulteriore proroga**.

Occorre però valutare quando si realizza la **decadenza da parte dei soggetti che hanno beneficiato** dell'agevolazione entro i termini richiamati.

Nel caso esaminato, un contribuente aveva beneficiato dell'agevolazione nell'**ottobre 2016** e chiede se egli possa considerare il termine per la rivendita **maggiorato a 5 anni**, oppure debba far riferimento quello precedente di **2 anni**.

**L'Agenzia sposa la soluzione favorevole al contribuente:** il *dossier* relativo alla **Legge di stabilità 2017** afferma che lo stesso comma che prevede l'allungamento dei termini di legge per il rtrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese in seno a procedure giudiziarie, **posticipa il termine per applicare l'agevolazione**.

Quindi, l'azienda istante potrà rivendere l'immobile senza incorrere nella decadenza sino al prossimo **ottobre 2021**.

Seminario di specializzazione

## **IMPRESA SOCIALE: STATUTO E NORME OBBLIGATORIE, FISCALITÀ, RAPPORTI SOCIALI E VIGILANZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Cessione del diritto di superficie: effetti Ires***

di **Sandro Cerato**

Il **diritto di superficie** è disciplinato dagli [articoli 952 e ss. cod. civ.](#), ove si prevede che il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo (o anche al disotto, secondo quanto previsto dall'[articolo 955](#)) una **costruzione a favore di altri**, che ne acquista la proprietà.

Allo stesso modo, il proprietario può **alienare la proprietà** della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

L'[articolo 953](#) prevede poi che, nell'ipotesi in cui la **costituzione del diritto avvenga a tempo determinato**, allo scadere del termine previsto il **diritto di superficie si estingue** e il proprietario del fondo diventa proprietario anche della costruzione eretta sullo stesso.

Il **trattamento fiscale derivante dalla cessione del diritto di superficie** era già stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, ed in particolare con la [circolare 36/E/2013](#) in relazione alla fattispecie di **cessione del diritto**, da parte di un soggetto privato, al fine di consentire **l'installazione sul terreno di un impianto fotovoltaico** (o più in generale un impianto per la produzione di energia alternativa).

Con la [risoluzione 37/E/2018](#) l'Agenzia risponde ad un'istanza di interpello presentata da una società di capitali (non appartenente alla categoria delle micro-imprese di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#)) che intende procedere alla **cessione a tempo determinato del diritto di superficie** avente ad oggetto un terreno, con la previsione di un **canone annuo incassato in rate trimestrali anticipate**.

La società istante ritiene **corretta l'imputazione di tali canoni tra i ricavi** in relazione alla durata del diritto, e **non quale plusvalenza all'atto della cessione del diritto**. E ciò in applicazione del **principio di derivazione rafforzata**, contenuto nell'[articolo 83 Tuir](#), secondo cui *"per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai (...) principi contabili"*.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso il quadro normativo che ha portato all'introduzione del predetto principio di derivazione rafforzata, evidenzia che nei **principi contabili (Oic)** non si rinviene alcuna indicazione che regoli la fattispecie oggetto dell'interpello, con la conseguenza che, in ossequio a quanto previsto dal documento **Oic 11**

(paragrafo 4) **devono essere prese in considerazione in via analogica le disposizioni contenute in altri Principi Contabili che trattano casi simili “in ordine gerarchicamente decrescente”** relativamente a **definizione, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa**.

A tale proposito, l'Agenzia osserva che il **Principio contabile Oic 12** (“*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*”), in merito alla **diversa ipotesi di costi sostenuti dal superficiario** per “*canoni periodici corrisposti a terzi per (...) la concessione del diritto di superficie su immobili*”, prevede l'iscrizione di tali oneri nella voce “**B8) Per godimento di beni di terzi**”, alla stessa maniera dei “*canoni per la locazione di beni immobili*” e dei “*canoni per la locazione finanziaria di immobili*” (paragrafo 65).

Secondo tale documento, quindi, vi sarebbe una **sostanziale equiparazione**, sul fronte dei componenti di negativi di reddito, tra gli **effetti contabili prodotti dal diritto di superficie e quelli prodotti dalla locazione**.

Specularmente, afferma l'Agenzia, “*ciò induce a ritenere **corretta**, dal lato dei componenti di reddito positivi, la **rilevazione come “ricavi”** (e non come plusvalenza) dei **canoni periodici spettanti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato**”*.

Per tali ragioni, nel caso illustrato nell'istanza di interpello, la **contabilizzazione dei ricavi in base alla maturazione contrattuale**, analogamente a quanto avviene nella locazione, deve ritenersi corretta.

In buona sostanza, conclude l'Agenzia, **il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie a tempo determinato** realizzato da un soggetto lres (non micro-impresa) **deve concorrere alla formazione del reddito d'impresa** quale ricavo in applicazione del principio di **derivazione rafforzata** di cui all'[articolo 83 Tuir](#).



## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Interpretazione restrittiva per la clausola di prelazione***

di **Fabio Landuzzi**

La **clausola di prelazione** inserita nello statuto di una società per azioni, volta a regolamentare il **trasferimento dei titoli** rappresentativi del capitale sociale della società ceduta, **non può** essere oggetto di una **interpretazione estensiva o analogica**; essa deve invece essere interpretata **in modo tendenzialmente restrittivo**, in quanto ha l'effetto di **derogare al generale principio della libera trasferibilità e circolazione delle partecipazioni** societarie.

Questo è l'**orientamento giurisprudenziale prevalente** come confermato, a titolo indicativo, dal Tribunale di Milano, 10 giugno 2016 n. 7232, e, più di recente, dal Tribunale di Roma, 9 maggio 2017.

E proprio quest'ultimo arresto offre spunti interessanti, anche sotto il profilo pratico professionale, in quanto si riferisce ad un caso in cui il ricorrente aveva eccepito **l'inefficacia di un trasferimento "indiretto" delle partecipazioni** al capitale di una società che, a suo avviso, sarebbe avvenuto in **violazione della clausola statutaria di prelazione**; la particolarità del caso è che l'oggetto della cessione asseritamente inefficace non era la **partecipazione diretta al capitale** della società ceduta, il cui statuto conteneva appunto la clausola di prelazione, bensì il **trasferimento delle partecipazioni di controllo della società a sua volta controllante il socio dell'impresa**.

In altre parole, **un caso di c.d. "change of control"** in cui il cambiamento dell'assetto sociale non si ha per effetto dell'alienazione delle azioni della società, bensì di quelle che attribuiscono il **controllo del socio**.

L'eccepita **violazione della clausola di prelazione**, in questa circostanza, a parere del soggetto ricorrente, si fondava su di una **interpretazione ed applicazione estensiva della prelazione** statutaria, a partire dalla considerazione che la formulazione della clausola era piuttosto ampia e che essa, pur non riferendosi espressamente al caso del *change of control*, finiva con **esonere dall'innesco della prelazione**, solo poche e **specifiche alienazioni consentite**.

Di diverso avviso, però, il Tribunale di Roma, il quale ha ritenuto che la **clausola di prelazione non possa** affatto trovare una **applicazione per così dire allargata** in virtù di una **sua interpretazione estensiva**.

Anzi, partendo dall'assunto che la regola generale è la **libera trasferibilità delle partecipazioni sociali**, la prelazione viene vista come una pattuizione volta a **bilanciare questo principio generale** con le **esigenze di stabilità organizzativa** della società.

Quindi, se non vi è una esplicita pattuizione in tal senso, non sarebbe equiparabile la fattispecie del trasferimento della partecipazione sociale a quella del **mutamento del controllo del socio**. Infatti, dal punto di vista strettamente **oggettivo**, nel caso del *change of control* mancherebbe la **causa di innesco della prelazione** in quanto l'oggetto del trasferimento non sarebbe la partecipazione al capitale della società, bensì il cambiamento del controllo del socio.

E anche sotto il **profilo soggettivo** sono intraviste **difficoltà** nell'addivenire ad una siffatta interpretazione estensiva, laddove ciò significherebbe **estendere vincoli al trasferimento delle partecipazioni** ad un soggetto (il socio della società partecipante) che **non è parte dello statuto** e quindi del contratto sociale.

Tutto ciò non fa però venir meno **l'esigenza**, spesso sentita dai soci di una società, di **stabilizzare la compagine** limitando anche il caso di cessioni "indirette" del controllo societario, appunto regolando la fattispecie del c.d. ***change of control***.

Lo spunto che viene dalla giurisprudenza è quindi nel senso di sottolineare come tale obiettivo non possa essere perseguito invocando una **applicazione estensiva della prelazione statutaria**, bensì meriti una **pattuizione ad hoc** – ad esempio, mediante **patti parasociali** – oppure altri strumenti indicati anche dal Tribunale di Roma come ad esempio, l'utilizzo di **opzioni put and call**, il ricorso ad **azioni riscattabili**, ecc..



**Special Event**

# I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >



## ACCERTAMENTO

---

### ***I dati comunicati da eBay legittimano l'accertamento induttivo***

di Angelo Ginex

Un **accertamento** è qualificabile come **induttivo puro** o extracontabile quando la rettifica del reddito d'impresa, o di lavoro autonomo, prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false e/o inesatte indicazioni ivi riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie.

Altrimenti detto, il metodo induttivo si sostanzia in una ricostruzione del reddito operata «**sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza**» dell'Ufficio, con facoltà, per quest'ultimo, «*di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti*», utilizzando anche **presunzioni "semplicissime"**, ovvero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall'[articolo 39, comma 1, lettera d\), D.P.R. 600/1973](#).

Stando all'ultimo deposito della Corte di Cassazione (Cfr., [Cass. ordinanza n. 26987 del 22.10.2019](#)), che inaugura un nuovo orientamento in materia, in caso di omessa tenuta delle scritture contabili, è **legittimo** anche l'**accertamento induttivo** fondato sui **dati comunicati da eBay** circa le aste cui il contribuente ha preso parte e le vendite effettuate, potendosi presumere che queste siano andate a buon fine per essere stati di volta in volta consegnati i beni, atteso che, nelle vendite *on-line*, la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo.

La vicenda trae origine da una verifica fiscale condotta dai militi verificatori della Guardia di Finanza nei confronti di un **contribuente persona fisica**. In particolare, nel processo verbale di constatazione, redatto a conclusione dell'attività d'indagine, venivano indicate le informazioni acquisite, tramite Ebay Europe Sarl, circa le **aste cui il contribuente aveva preso parte** e circa le **vendite effettuate dal medesimo** negli anni dal 2004 al 2009.

Ad esso seguiva, ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, lettera d\), D.P.R. 600/1973](#), l'accertamento induttivo dell'Agenzia delle Entrate, la quale, sulla base dei dati comunicati da eBay, presumeva *sic et simpliciter* l'esistenza di **ricavi non dichiarati**, recuperando a tassazione la maggiore Irpef, in quanto dette **aste** risultavano andate **a buon fine**, per essere stati di volta in volta **consegnati i beni**, tenendo conto del fatto che, nelle vendite *on-line*, la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso dinanzi alla competente CTP**, la quale, in accoglimento delle sue doglianze, annullava l'atto impugnato. A seguito di appello, la CTR del

Lazio ne confermava la declaratoria di nullità e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate **ricorreva in Cassazione**.

In particolare, essa sosteneva la **legittimità** dell'accertamento induttivo effettuato a carico del contribuente a seguito delle **informazioni fornite** dalla Ebay Europe Sarl circa la chiusura delle aste *on-line* per vendite effettuate dal contribuente tramite il canale informatico E-Bay.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha rammentato innanzitutto l'orientamento secondo cui, **«in caso di omessa dichiarazione fiscale, l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento induttivo del reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, le quali hanno il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l'effetto di spostare sul contribuente l'onere della prova contraria; il ricorso al metodo induttivo può dunque legittimamente fondarsi anche su dati e notizie raccolti dall'ufficio nei modi di legge (nella specie, tramite pvc della gdf)»** (Cfr., [Cass. sent. n. 9203/2008](#); [Cass. sent. n. 6086/2009](#); [Cass. ord. n. 18787/2016](#); [Cass. ord. n. 14930/2017](#)).

Nella specie, quindi, secondo i Giudici di vertice, le **informazioni fornite** dalla Ebay Europe Sarl circa la chiusura delle aste *on-line* sul canale informatico eBay sono **idonee** a far ritenere come andate a buon fine le vendite effettuate, ovvero a **presumere consegnati i beni oggetto d'asta**, dal momento che in tali tipologie di vendite la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo.

Per tale ragione, non essendosi la CTR adeguata a tali principi di diritto, avendo erroneamente sostenuto che era l'Ufficio a dover dimostrare che le transazioni effettuate dal contribuente si fossero concretizzate in vendite, alle quali erano seguiti ricavi tassabili, la Suprema Corte ha **cassato la sentenza impugnata** e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie.

In definitiva, appare evidente come il contribuente che subisce un accertamento induttivo fondato sui dati comunicati da eBay abbia **ben pochi spazi di difesa**, gravando su di esso l'onere della **prova contraria**, che a seconda dei casi può consistere, ad esempio, nella vendita occasionale come privato, nel mancato incasso del pagamento, nella restituzione del bene contestato.

Seminario di specializzazione

**IL CONTROLLO DI GESTIONE OPERATIVO: LE DIECI DOMANDE ALLE QUALI RISPONDERE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI AZIENDALI**

Scopri le sedi in programmazione >

## CONTENZIOSO

---

### ***Assistenza tecnica Commissioni tributarie: regole per l'abilitazione***

di **Gennaro Napolitano**

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 233 del 4 ottobre 2019, è stato pubblicato il [D.M. 5 agosto 2019, n. 106](#), che, in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 12, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#) (come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera e, D.Lgs. 156/2015), detta le **regole** relative alla **procedura amministrativa** per il **rilascio** dell'**autorizzazione** all'**assistenza tecnica** innanzi alle **Commissioni tributarie** per i **soggetti non iscritti in albi professionali**.

Il decreto in esame stabilisce altresì le **modalità di tenuta dell'elenco** dei **soggetti abilitati**, nonché i casi di **incompatibilità, diniego, sospensione e revoca** dell'**iscrizione**, anche sulla base dei **principi** contenuti nel **codice deontologico forense**.

L'**elenco** è tenuto dalla **Direzione della giustizia tributaria** del Dipartimento delle Finanze ed è articolato nelle **Sezioni I, II, III, IV e V**, in ciascuna delle quali sono rispettivamente **iscritte** le **categorie di soggetti abilitati**, di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del [comma 3](#) dell'**articolo 12 D.Lgs. 546/1992** e cioè:

- **dipendenti** delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli **enti impositori** (ad esempio, Regioni, Province, Comuni, Agenzie fiscali), del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ufficiali e ispettori della **Guardia di finanza**, se cessati dall'impiego dopo **almeno venti anni** di **effettivo servizio**, di cui **almeno gli ultimi dieci** prestati a svolgere **attività connesse ai tributi** (liquidazione, accertamento e riscossione dei **tributi** ed altre entrate, gestione del relativo **contenzioso**, nonché relative **attività accessorie, analisi, ricerca e predisposizione** di **atti normativi** e di **documenti di prassi** in **materia tributaria**);
- **soggetti già iscritti** alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di **periti** ed **esperti** tenuti dalle **Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura per la **subcategoria tributi**, in possesso di **diploma di laurea** in **giurisprudenza** o in **economia e commercio** o **equipollenti** o di **diploma di ragioniere** limitatamente alle materie concernenti imposta di registro, imposta di successione, tributi locali, Iva, Irpef, Irap e Ires;
- **funzionari** delle **Associazioni di categoria** che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 545/1992 (15 gennaio 1993), risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio
- **dipendenti** delle **Associazioni** delle categorie rappresentate nel **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro** e i **dipendenti delle imprese**, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le

imprese o loro controllate, in possesso del **diploma di laurea** magistrale in **giurisprudenza** o in **economia** ed equipollenti, o di **diploma di ragioneria** e della relativa **abilitazione professionale**;

- **dipendenti dei Centri di assistenza fiscale** (Caf) e delle relative **società di servizi**, purché in possesso di **diploma di laurea** magistrale in **giurisprudenza** o in **economia** ed **equipollenti**, o di diploma di **ragioneria** e della relativa **abilitazione professionale**, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza.

Gli [articoli 3, 5, 6 del D.M.](#) disciplinano, rispettivamente, i requisiti per l'**iscrizione all'elenco**, il **contenuto** e le **modalità di presentazione della domanda di iscrizione**, nonché i **documenti da allegare** alla domanda.

A **iscrizione avvenuta**, la Direzione della giustizia tributaria rilascia la **tessera di difensore abilitato all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie**. La tessera, nominativa e munita di foto, contiene l'indicazione della sezione dell'elenco nella quale il soggetto è iscritto, il numero di iscrizione e l'eventuale termine di validità ([articolo 8](#)).

Ai sensi dell'[articolo 9](#), **l'attività di assistenza tecnica non può essere esercitata**:

- nella **Regione** o nelle **Province**, con essa **confinanti**, in cui gli **iscritti** abbiano con i **giudici** delle Commissioni tributarie provinciali **rapporti di coniugio, convivenza e parentela** fino al secondo grado e di **affinità** in primo grado o siano con gli stessi **uniti civilmente**;
- nella **Regione**, o in quelle **confinanti**, in cui gli **iscritti** abbiano con i **giudici** delle Commissioni tributarie regionali rapporti di **coniugio, convivenza e parentela** fino al secondo grado e di **affinità** in primo grado o siano con gli stessi **uniti civilmente**.

Lo stesso articolo stabilisce che **l'attività di assistenza tecnica è incompatibile**:

- con l'**esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale**, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
- con la **qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone**, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, con la **qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali**, anche in forma **cooperativa**, nonché con la **qualità di presidente di consiglio di amministrazione** con poteri individuali di gestione; l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
- con lo svolgimento di **lavoro subordinato**.

Le ipotesi di **diniego, sospensione, revoca, sospensione cautelare e cancellazione** dell'iscrizione sono disciplinati rispettivamente dagli [articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto](#).

L'[articolo 17](#) stabilisce che l'**elenco** deve essere **pubblicato** sui **siti istituzionali** del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** e deve contenere i **dati identificativi** dell'**iscritto**, il **numero** e la **data di rilascio** della **tessera** con l'indicazione della relativa **sezione**, nonché l'eventuale stato di sospensione dall'esercizio dell'attività, senza alcun riferimento ai relativi presupposti.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore **decorsi 180 giorni** dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in esame.



## HOSPITALITY

---

### ***Il momento di effettuazione delle operazioni alberghiere***

di **Leonardo Pietrobon**

Con l'avvento della **fatturazione elettronica** e dell'**invio dei corrispettivi**, di cui alla L. n. 205/2017, sono tornate alla ribalta delle **problematiche Iva** le questioni legate alla **tempistica di emissione della fattura**, ossia al momento di rilevanza Iva delle operazioni.

A tal proposito, al fine di individuare correttamente il **corretto momento di emissione della fattura**, si deve fare riferimento ai criteri e alle regole individuate dall'articolo 6 D.P.R. n. 633/1972, con il quale sono distinte le **operazioni** tra:

- **cessioni di beni**;
- e prestazioni di **servizi**;

in quanto sono individuati **differenti momenti impositivi ai fini Iva**, con conseguenti differenti momenti entro i quali **emettere la fattura attiva**.

[CONTINUA A LEGGERE...](#)

Scopri  
**TEAMSISTEM HOSPITALITY**  
Il software di gestione alberghiera piu' innovativo del mercato

